CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I[a]SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE VENERDÌ 28 MARZO 2014

1.Ricorso CALC. GRASSI ALBERTO
avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Campionato Primavera Tim, Atalanta/Hellas Verona del 9.3.2014 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 143 del 10.3.2014)

La C.G.F., visto l'art. 16, commi 1 e 4, C.G.S., appurata la disponibilità documentata della società a far intraprendere un percorso formativo e rieducativo, apprezzate tutte le circostanze del caso, **ACCOGLIE** il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta a 5 giornate di squalifica.

2. Ricorso F.C. INTERNAZIONALE MILANO
avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Secondo Anello della Curva Nord" privo di spettatori, sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 n.2 bis C.G.S, inflitta alla reclamante in relazione alla gara Internazionale/Milan del 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 144 dell'11.3.2014)

RESPINTO.
Conferma la sanzione inflitta, e la relativa sospensiva, con riferimento al secondo anello verde.

3. Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso il proscioglimento:

- del calciatore Fabrizio Miccoli (all'epoca dei fatti tesserato per la Società U.S. Città di Palermo, attualmente tesserato per la Società U.S. Lecce), dalla violazione dell'art. 1, comma, 1 C.G.S.;
- della Società U.S. Città di Palermo a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S.,

seguito proprio deferimento (nota n. 4219/1068 pf 12-13/SP/blp del 12.2.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.56/CDN del 27.2.2014)

RESPINTO

4. Ricorso Calc. YOHAN BENALOUANE
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Atalanta/Sampdoria del 15.3.2014, *a seguito di riservata segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35, comma 1.3 C.G.S.* (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 149 del 18.3.2014)

RESPINTO

5. Ricorso CONTI DANIELE
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta a due (2) giornate effettive di gara unitamente

Cagliari/Lazio del 16.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 149 del 18.3.2014)	all'ammenda di € 10.000,00